

Regione Emilia – Romagna  
Agenzia Regionale per il lavoro  
Ambito Bologna

**Nuove norme in materia di politiche attive del  
lavoro a seguito del Decreto Legislativo n. 150  
del 14/09/2015**

*Vincenza Ursino – Marica Viscomi*

# DECRETO 150/2015

- Il decreto legislativo 150 del 14 settembre 2015 è uno dei decreti attuativi del Jobs Act
- E' una riforma organica della normativa in materia di servizi per il lavoro e politiche attive
- Prevede l'abrogazione immediata della normativa precedente
- Alcune parole chiave:
  - LEP- Livelli essenziali delle prestazioni
  - DID – Dichiarazione di immediata disponibilità
  - Patto di servizio personalizzato
  - Meccanismi di condizionalità

# **SERVIZI E MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO (art.18)**

Per svolgere in forma integrata **servizi e misure di politica attiva** le **Regioni** costituiscono propri uffici territoriali denominati **centri per l'impiego**.

Le Regioni possono svolgere le attività direttamente, ovvero coinvolgendo soggetti privati accreditati, garantendo all'utente facoltà di scelta. Le Regioni devono comunque svolgere direttamente:

- la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato
- il rilascio dell'assegno di ricollocazione.

**LEP – LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI** – con decreto del Ministro del lavoro sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale

# **SERVIZI E MISURE DI POLITICA ATTIVA (art.18)**

Attività che possono svolgere i Centri per l'Impiego:

- a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
- b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
- c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
- d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
- e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;

## **SERVIZI E MISURE DI POLITICA ATTIVA (art.18)**

- f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
- g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
- h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
- i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
- l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
- m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile nei confronti di lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito.

## **SERVIZI E MISURE DI POLITICA ATTIVA (art.18)**

- f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
- g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
- h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
- i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
- l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
- m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile nei confronti di lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito.

# **LO STATO DI DISOCCUPAZIONE (art. 19)**

## **DEFINIZIONE DI DISOCCUPATO**

Sono considerati **disoccupati** i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

## **SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE**

Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.

## **SUPERAMENTO DEI LIMITI DI REDDITO**

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2015 i limiti di reddito non rilevano più ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, salvo che per i lavoratori disabili iscritti alla Legge 68.

# LO STATO DI DISOCCUPAZIONE (art. 19)

## PRESTAZIONI DI CARATTERE SOCIALE

Quando norme nazionali o regionali o regolamenti comunali condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione, si intendono riferite alla **condizione di non occupazione**.

**Finalità:** evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupati da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento di attività lavorativa.

# **Occupati in cerca di altra occupazione**

Gli ex-precari sono ora considerati occupati e non potranno rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità. Le persone che invece hanno contratti di lavoro subordinato fino a sei mesi, a prescindere dall'ammontare del reddito, avranno lo stato di disoccupazione sospeso, con le modalità sopra precisate.

I soggetti impegnati in attività lavorative, che vogliono usufruire dei servizi del centro per l'impiego, possono iscriversi come “occupati in cerca di altra occupazione” e accedere alle misure di politica attiva; resta comunque inteso che la priorità nell'offerta dei servizi e delle misure di politica attiva del Centro per l'Impiego è per i disoccupati.

# Iscritti al collocamento mirato

**L. 68/99** - Come precisato con Circolare del Ministero del Lavoro 34 del 23/12/2015, l'iscrizione al collocamento mirato è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dalla quale derivi un reddito annuo non superiore al reddito minimo escluso da imposizione (8000 € per lavoro dipendente e parasubordinato e 4800 € per lavoro autonomo).

Pertanto i lavoratori disabili che si trovano in tale condizione possono sia iscriversi alle liste del collocamento mirato, sia conservare l'iscrizione.

Di fatto viene introdotto un “doppio binario” per i lavoratori disabili, i quali, se svolgono attività lavorativa senza superare la soglia di reddito esente da imposizione fiscale, non vengono considerati disoccupati ai sensi del Decreto 150 ma possono iscriversi nelle liste del collocamento mirato. A tali lavoratori verrà rilasciato il solo certificato di iscrizione negli elenchi della legge 68

# Lavoro autonomo

## **Chiarimenti in relazione al lavoro autonomo**

Il soggetto che svolge lavoro autonomo, da cui deriva un reddito anche di scarsa entità, decade dallo stato di disoccupazione.

Il titolare di partita IVA può essere considerato privo di impiego e rilasciare la DID se la partita Iva non è stata movimentata negli ultimi 12 mesi (vedi nota del Ministero del Lavoro del 4/3/2016).

Uguualmente può essere considerato privo di impiego il lavoratore in possesso di partita IVA formalmente inattiva.

In entrambi i casi l'utente dovrà rilasciare al centro per l'impiego idonea autocertificazione.

## PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO (art. 20)

Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego, con le modalità definite da questi, entro **30 giorni** dalla data della dichiarazione telematica di immediata disponibilità al lavoro (DID).

In mancanza di contatto da parte dei lavoratori disoccupati, questi sono convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con decreto del Ministro del Lavoro, per la **profilazione** e la **stipula di un patto di servizio personalizzato**. Sulle modalità di convocazione si attendono indicazioni da Ministero/Regione.

# **PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO (art. 20)**

## **CONTENUTI DEL PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO**

- a) individuazione di un responsabile delle attività';
- b) definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall'ANPAL;
- c) definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
- d) frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività';
- e) modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività'.

## PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO (art. 20)

Nel patto di servizio personalizzato deve essere inoltre riportata la **disponibilita'** del richiedente alle seguenti attivita':

- a) partecipazione ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (ad es. stesura del *curriculum vitae* e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento);
- b) partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- c) accettazione di congrue offerte di lavoro.

# Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito (art. 21)

Le domande di:

- Assicurazione Sociale per l'Impiego (**ASPI**),
- Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (**NASpl**)
- Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (**DIS-COLL**)
- **Indennita' di mobilita'** L. 223/91

rese dall'interessato all'INPS, equivalgono a dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro, e sono trasmesse dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive; pertanto non devono presentarsi al Centro per l'Impiego per rilasciare la DID.

## Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito (art. 21)

I beneficiari delle predette prestazioni a sostegno del reddito ancora privi di occupazione, **contattano i centri per l'impiego**, con le modalita' definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

In mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con decreto del Ministro del Lavoro **per stipulare il patto di servizio personalizzato**. Sulle modalita' di convocazione si attendono indicazioni da Ministero/Regione.

Il beneficiario di prestazioni e' tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, nei tempi ivi previsti; puo' essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso, compreso tra 24 e 72 ore, secondo le modalita' concordate nel medesimo patto di servizio.

# **Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito (art. 21)**

## **SANZIONI (percettori di Aspl – NASpl – DIS.COLL. - INDENNITA' DI MOBILITA')**

In caso di **mancata presentazione**, in assenza di giustificato motivo, alle **convocazioni** del centro per l'impiego ovvero agli **appuntamenti** concordati nel patto di servizio personalizzato ed in caso di **mancata partecipazione**, in assenza di giustificato motivo, alle **iniziative di orientamento** :

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilita', in caso di prima mancata presentazione;
- 2) la decurtazione di una mensilita', alla seconda mancata presentazione;
- 3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

## Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito (art. 21)

In caso di **mancata partecipazione**, in assenza di giustificato motivo, alle **iniziative di carattere formativo o di riqualificazione**, indicate nel patto di servizio e per cui il lavoratore ha dato la disponibilità:

- 1) la decurtazione di una mensilita', alla prima mancata partecipazione;
- 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

In caso di **mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua**, in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione.

# OFFERTA DI LAVORO CONGRUA (ART. 25)

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- c) durata della disoccupazione;
- d) retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente.

## **OFFERTA DI LAVORO CONGRUA (ART. 25)**

In attesa di tale provvedimento si applica la L. 92/2012 (Riforma Fornero – art. 4, commi 41 e 42) in base alla quale l'offerta di lavoro è considerata congrua se:

a) la retribuzione è superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente

b) la distanza dal luogo di residenza non supera i 50 km o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

# ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE (ART. 23)

**Che cos'è:** non è un contributo economico erogato direttamente alla persona ma un **servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro**

Si compone di due prestazioni principali:

- assistenza alla persona e tutoraggio nella ricerca del lavoro
- ricerca intensiva di opportunità occupazionali e promozione del profilo professionale della persona verso i datori di lavoro

Si può utilizzare sia presso i centri per l'impiego sia presso servizi privati accreditati.

# ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE (ART. 23 e 24)

**Destinatari:** sono i disoccupati **percettori della NASPI**, con una durata della disoccupazione eccedente i **quattro mesi**.

Il disoccupato interessato deve farne richiesta presso il centro per l'impiego, con il quale ha stipulato il patto di servizio.

La partecipazione è volontaria, ma in caso di non rispetto degli impegni si applicano le sanzioni previste dalla condizionalità.

Il disoccupato deve richiedere il servizio **entro 2 mesi dal rilascio dell'assegno**, a pena di decadenza; il servizio ha una durata di 6 mesi, prorogabile per altri 6.

## DID ON LINE

La DID può essere rilasciata con due modalità:

- On line sul Portale Regionale Lavoro per TE all'indirizzo:  
<https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it> .

Occorre registrarsi al Portale e chiedere l'abilitazione ai servizi amministrativi, inviando una mail all'indirizzo del centro per l'impiego competente e allegando copia del documento di identità

Oppure

- Did intermediata, presentandosi personalmente al centro per l'impiego nei normali orari di apertura

## **DID INPS**

**Percettori di ASPI, NASPI, DIS-COLL e indennità di mobilità -** La domanda di Aspi, NASpi, DIS-COLL e indennità di mobilità rilasciata dall'interessato all'Inps vale come dichiarazione di immediata disponibilità.

A questi utenti verrà quindi data l'informazione che possono evitare di rilasciare la did al centro per l'impiego, essendo sufficiente la presentazione della domanda all'Inps, anche per il tramite di un Patronato.

## **DID INPS**

**N.B.:** i percettori di Aspl, NASpl, DIS-COLL e indennità di mobilità privi di lavoro devono sottoscrivere il patto di servizio presso il **Centro per l'Impiego di domicilio** indicato nella domanda presentata all'INPS ( a differenza della generalità di utenti che potrà scegliere un Centro per l'Impiego su tutto il territorio nazionale).

I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito, se ancora privi di occupazione, dovranno poi contattare i centri per l'impiego, con le modalità definite da questi, entro il termine di 15 giorni, per stipulare il patto di servizio.

# RETE ATTIVA PER IL LAVORO

- La Rete è costituita dai **38 centri per l'impiego pubblici** e da **20 società private accreditate** ed è coordinata dall'**Agenzia Regionale per il Lavoro**
- La Giunta regionale ha definito i requisiti per l'accREDITamento dei soggetti privati e le **misure di politica attiva** che la Rete dovrà erogare a persone ed imprese:
  - informazioni, incontro domanda-offerta di lavoro, consulenza e promozione della mobilità professionale, accompagnamento al lavoro e alla formazione, consulenza e accompagnamento all'avvio di impresa e all'autoimpiego, consulenza orientativa, formalizzazione e certificazione delle competenze sono i servizi che la Rete dovrà garantire alle persone
  - alle imprese sono dedicati anche la consulenza e il supporto alla soddisfazione del fabbisogno professionale

# PIANO DI INTERVENTO PER L'OCCUPAZIONE

## DGR 1205/2017

Con la sottoscrizione di un **patto di servizio personalizzato** presso il centro per l'impiego, i cittadini:

- disoccupati iscritti al centro per l'impiego da almeno 4 mesi
- non percettori di prestazioni a sostegno del reddito

possono accedere a un **percorso di ricerca attiva del lavoro**, erogato da soggetti accreditati dall' Agenzia per il Lavoro della Regione

All'atto della sottoscrizione del patto il cittadino che intende seguire questo percorso deve comunicare quale soggetto accreditato ha scelto e fissare il primo appuntamento con il supporto del centro per l'impiego

# **PIANO DI INTERVENTO PER L'OCCUPAZIONE**

## **DGR 1205/2017**

Il percorso può comprendere:

- servizio di orientamento
- supporto nella ricerca di opportunità lavorative
- servizio di incontro domanda/offerta di lavoro
- consulenza per l'avvio di impresa
- servizio di formalizzazione/certificazione delle competenze